

**Allegato "A" al Repertorio N.ro 100.419/31.260**

**FONDAZIONE UNITI PER PAOLO ETS**

**Statuto**

**ART. 1**

**Costituzione, Denominazione, Disciplina e Sede**

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato FONDAZIONE UNITI PER PAOLO ETS che assume la forma giuridica di Fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Albenga (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**

**Finalità e Attività**

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante

l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.

117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l)];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [lett. u)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lett. v)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici [lett. w)]

In particolare, la Fondazione considera come propria missione portare a conoscenza di più persone possibili la storia di Paolo, specialmente alle ragazze e ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, coetanei di chi lo ha colpito alle spalle, nel modo più becero, insensato, inutile e vigliacco possibile. Paolo è stato tra la vita e la morte per 6 mesi, a 24 anni, dopo aver ricevuto un pugno ed essere caduto a terra rovinosamente colpendo con la testa lo spigolo di un marciapiede per la rapina del suo monopattino mentre tornava a casa in una sera di maggio del 2024. La volontà della Fondazione è avviare progetti finalizzati a far comprendere ai giovani che non si può "tornare indietro" e non si può più recuperare la distruzione di una vita con tanti progetti e di una intera famiglia. L'intento specifico è:

- creare momenti di riflessione e incontri formativi per trasmettere alla popolazione, prevalentemente in età scolastica, l'assurdità del gesto che ha portato alla disgrazia che ha colpito Paolo e ha fatto sprofondare in un baratro la sua famiglia e i suoi affetti;

- diffondere la consapevolezza nei giovani che la violenza, soprattutto quella "gratuità" è sempre un fallimento per chi la subisce ma anche per chi la perpetra e che rovina le famiglie di entrambi i soggetti coinvolti;

- svolgere un ruolo di supporto al miglioramento della di-

sciplina legislativa generale tenuto conto che i reati vedono sempre più quali autori soggetti in giovane età

- realizzare raccolte di firme tra i cittadini nonché operare a stretto contatto con i decisori politici al fine di concorrere a stimolare la presentazione di proposte di legge in tema di cultura della legalità e di rispetto dei diritti umani, civili, sociali.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

### **ART. 3**

#### **Attività diverse**

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### **ART. 4**

#### **Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **ART. 5**

##### **Patrimonio**

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre

un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## **ART. 6**

### **Organi sociali**

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

## **ART. 7**

### **Organo di amministrazione**

1. 1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di sette nominati in sede di costituzione dai Fondatori e, successivamente, dai medesimi per cooptazione senza limiti di mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. L'Organo di amministrazione governa la Fondazione.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'Organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;

- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 8**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previ-

sti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale Organo, riferendone in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 9**

##### **Organo di controllo**

1. L'Organo di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo in forma monocratica. Al componente dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-

ministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 10**

### **Organo di Revisione legale dei conti**

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di

controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART. 11**

##### **Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 12**

##### **Bilancio sociale e Libri sociali obbligatori**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

2. La Fondazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 13**

### **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

### **ART. 14**

#### **Statuto e Disposizioni finali**

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmati: Selmani Miranda

Lamarra Rossella

Mariangela Lamarra

Elisabetta Guerra teste

Cristina Bo teste

Luciano Basso Notaio